II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1967

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica italiana per 5.000 capi di tori, vacche e giovenche delle razze Schwyz, di Simmental e di Friburgo, esclusi quelli da macello

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(68/33/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ed in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29,

visti la lettera del 30 maggio 1967 e il telex del 4 dicembre 1967 della rappresentanza permanente italiana con le quali la Repubblica italiana ha chiesto la concessione, per il 1968, di un contingente tariffario al dazio del 4 % per 5.000 capi di tori, vacche e giovenche delle razze di Schwyz, di Simmental e di Friburgo, esclusi quelli da macello, della voce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune e compresa nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, detti animali venivano importati dalla Repubblica italiana in esenzione da dazio doganale, mentre il dazio autonomo della tariffa doganale comune è del 16 % per la voce 01.02 A II, e che un contingente tariffario annuo di 5.000 capi di tale bestiame al dazio del 4 % è stato consolidato nell'ambito del GATT, sempreché gli animali delle razze sopra designate soddisfino alle seguenti esigenze :

— tori : certificato di ascendenza ;

— femmine : certificato di ascendenza o certificato di iscrizione al libro genealogico attestante la purezza della razza ;

considerando che i dati statistici riguardanti il bestiame da reddito di qualsiasi razza, forniti dallo Stato membro richiedente, sono i seguenti :

Importazioni – in capi – (di qualsiasi razza)

Periodi	Totale	CEE	di cui R.f. di Germania	di cui Paesi Bassi	Paesi terzi	di cui Svizzera
1962	15.224	113	113	—	15.111	7.240
1963	25.680	174	—	—	25.506	12.420
1964	33.823	10.457	2.128	8.329	23.366	7.522
1965 (1)	32.578	18.120	197	17.923	14.458	801 (1)
1966	25.302	18.980	724	16.657	6.322	1.002 (1)
1967 (1° semestre)	4.931	2.654	367	1.555	2.277	412

(1) I contingenti tariffari per il 1965, il 1966 e il 1967 sono stati messi in vigore, con decreti presidenziali, soltanto il 26 luglio 1965, il 31 marzo 1966 e il 16 dicembre 1967.

Esportazioni : nessuna.

considerando che la concessione, a norma dell'articolo 25, di contingenti tariffari ad un solo Stato membro costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva attuazione della tariffa doganale comune al fine di ovviare agli inconvenienti che possono risultare, nell'approvvigionamento di uno Stato membro, dal progressivo passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali a quelli della tariffa doganale comune ;

considerando che, nell'esercizio del suo potere discrezionale in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare l'articolo 25 del trattato tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 ed ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29 ;

considerando che lo Stato membro richiedente, nella fattispecie, è il solo importatore di tale razza di bestiame in provenienza dalla Svizzera, si preoccupa, soprattutto, di mantenere la corrente tradizionale delle sue importazioni e di rinnovare il suo patrimonio bovino, ad un prezzo per quanto possibile basso e stabile e di evitare quindi l'aumento dei dazi della sua tariffa nazionale applicabili agli animali di cui trattasi ; che, d'altra parte, l'approvvigionamento nella Comunità degli animali in questione è insufficiente a coprire tutto il suo fabbisogno e tale rimarrà, almeno nel prossimo avvenire ;

considerando che, come risulta da tale situazione, lo Stato membro richiedente incontra inconvenienti che giustificano una deroga agli imperativi di una pronta attuazione della tariffa doganale comune ; che, d'altro canto, tale deroga esercita un influsso favorevole sugli scambi commerciali tra gli Stati membri e i paesi terzi ;

considerando che il volume del contingente richiesto dalla Repubblica italiana corrisponde a quello del contingente tariffario consolidato nell'ambito del GATT ; che sembra pertanto opportuno fissare il volume del contingente per il 1968 al livello richiesto di 5.000 capi ;

considerando che, per la determinazione del dazio del contingente, bisogna tener conto della situazione particolare del bestiame in questione e del grado di attuazione dell'unione doganale ; che, d'altra parte, è previsto che quest'ultima sarà portata a compimento nel 1968 ; che occorre tener conto anche del consolidamento nell'ambito del GATT del contingente tariffario annuo di 5.000 capi di detto bestiame al dazio del 4 % ; che tale consolidazione dovrà entrare in vigore il 1° gennnaio 1968 ; che in tali condizioni è opportuno fissare il dazio del contingente al tasso del 4 % ;

considerando che dagli elementi di informazione raccolti, i più importanti dei quali sono riportati nella presente decisione, non si è potuta trarre alcuna indicazione che permetta di ritenere che la concessione del contingente tariffario nei limiti sopra menzionati potrebbe provocare serie perturbazioni sul mercato degli animali di cui trattasi ;

considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni provenienti dagli altri Stati membri un regime doganale che offra vantaggi almeno uguali a quelli applicati da loro alle importazioni provenienti dai paesi terzi ;

considerando che dalla suddetta funzione dei contingenti tariffari risulta che gli stessi possono essere concessi a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, soltanto per coprire il fabbisogno degli utilizzatori dello Stato membro interessato, esclusa qualsiasi riesportazione dei prodotti nello stesso stato in cui risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Un contingente tariffario al dazio del 4 % è concesso alla Repubblica italiana per le sue importazioni provenienti da paesi terzi e ai fini di una loro utilizzazione nel suo territorio di tori, vacche e giovenche delle razze di Schwyz, di Simmental e di Friburgo, esclusi quelli da macello, della voce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 5.000 capi.

Per essere ammessi al beneficio di tale contingente, gli animali delle razze sopra indicate devono soddisfare inoltre alle condizioni seguenti :

— tori : certificato di ascendenza
— femmine : certificato di ascendenza o certificato di iscrizione al libro genealogico attestante la purezza della razza.

Il dazio applicabile agli animali importati nell'ambito di detto contingente tariffario non può in alcun caso essere inferiore a quello applicato al bestiame in questione importato dagli altri Stati membri ed accompagnato da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1967.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY